



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco

tel 0432 675204 – fax 0432 656196

Cod. Fiscale 94071010303 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.gov.it

CIRCOLARE INTERNA
CON VALIDITA' PERMANENTE

Pavia di Udine, 06/09/20245

Ai Sig.ri Docenti
Al Docente Coordinatore di Plesso

Ai Sig.ri Collaboratori scolastici

SEDI

Oggetto: Regolamento vigilanza e ulteriori disposizioni

Si richiama l'attenzione di tutto il personale sul Regolamento di vigilanza su alunni e studenti deliberato dal Consiglio di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, menù superiore "Scuola" > "Le carte della scuola"> voce "Regolamento", con l'invito ad attenta lettura e cortese richiesta, ai Coordinatori di Sede / Referenti Sicurezza, di sollecitarne la presa visione al personale in servizio e/o che assumerà servizio nella sede e di conservare la presente in luogo accessibile a tutti per la consultazione.

I Sig.ri Docenti individueranno tempi e forme opportuni, al fine di informare e sensibilizzare gli alunni e le famiglie sulle misure di sicurezza e comportamentali ivi esplicitate.

Per le rilevanti responsabilità che l'obbligo di vigilanza sugli alunni pone a carico del personale della scuola, anche nell'interesse di chi in indirizzo, di seguito si richiamano e si integrano, per quanto di competenza, le principali direttive impartite nel documento di che trattasi, e delle quali si raccomanda la scrupolosa osservanza.

Come già evidenziato anche con precedenti note, l'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola, fino al trasferimento del minore ad altro soggetto, legittimato ad assumerlo.

Dunque il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa entrata e uscita degli alunni, ricreazione, uscite /visite di istruzione scolastiche, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), di conseguenza la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.. Al riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nella tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

I Docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni:

- > Dall'ingresso nell'edificio scolastico al raggiungimento dell'aula: si ricorda che il CCNL dispone che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni
- > Durante lo svolgimento delle attività didattiche
- > Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
- > Nel corso dell'intervallo/ricreazione – **Scuole primarie e secondarie: visto quanto stabilito nel Regolamento e visti alcuni recenti episodi, si richiede la redazione di un piano di vigilanza, al fine di sorvegliare efficacemente gli alunni, con indicazione degli spazi assegnati alle classi e dei nominativi dei docenti responsabili della vigilanza.**
- > Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio scolastico, al termine delle lezioni, fino alla consegna ai genitori
- > Durante la mensa
- > Durante visite guidate/viaggi d'istruzione.
- > In caso di sciopero



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco

tel 0432 675204 – fax 0432 656196

Cod. Fiscale 94071010303 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.gov.it

Per quanto sopra richiamato, costituisce obbligo di servizio a carico degli insegnanti vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più doveri di servizio ed in presenza di una situazione di incompatibilità riguardo l'osservanza concomitante degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve dare priorità al dovere di vigilanza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, per giustificato motivo, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, dovrà aver provveduto ad assicurare la sorveglianza della stessa mediante l'intervento dei collaboratori scolastici o di un collega non impegnato in altra classe, sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sulla classe per il tempo dell'assenza del docente come disposto dal Profilo Professionale. Quando essa si prolunghi il collaboratore avverte il Coordinatore di sede affinché si provveda.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti (o chiamate urgenti dalla Segreteria).

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate nel Regolamento di Disciplina.

Limitazioni d'accesso

Le porte di accesso agli edifici scolastici devono essere aperte solo per il tempo strettamente necessario per l'ingresso e l'uscita degli alunni.

I collaboratori scolastici sono tenuti a custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola, con apertura e chiusura dello stesso: esaurite le operazioni di ingresso degli alunni, le porte di accesso e/o i cancelli esterni andranno chiusi da parte dei collaboratori scolastici in servizio.

I Sig. ri Docenti sono tenuti a mantenere le porte di accesso **chiuse** durante la loro permanenza a scuola e ad **assicurare la chiusura delle medesime**, all'entrata nell'edificio scolastico (inizio del loro servizio) e all'uscita dall'edificio scolastico medesimo (termine del loro servizio).

E' fatto divieto assoluto a genitori ed alunni di entrare negli edifici scolastici in orari per i quali la loro presenza non sia prevista.

Non è consentito, pertanto, agli alunni di rientrare nella scuola al di fuori delle ore di lezione/ai genitori di accedervi per il recupero di oggetti dimenticati: materiali scolastici ed oggetti vari potranno essere recuperati il giorno successivo (si fa assoluta eccezione nel caso di dimenticanza di oggetti e/o indumenti che comportino pregiudizio per la salute, come talvolta avviene, in particolare da parte di alunni delle Scuole Primarie: es. occhiali, cappotti/giubbotti...).

Durante gli incontri con i docenti, non è consentita la presenza di bambini circolanti senza controllo nell'edificio scolastico.

Su ogni porta d'accesso alle scuole i Coordinatori di sede provvederanno all'affissione di un cartello in cui si esplicita che, per motivi di sicurezza, si fa divieto assoluto di ingresso alle persone estranee/non autorizzate.

L'accertamento di presenze di estranei da parte del personale docente e dei collaboratori scolastici, durante ed al di fuori dell'orario scolastico, comporta l'immediata segnalazione al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza (gli operatori inviati a vario titolo dall'Amministrazione comunale proprietaria degli edifici, e solitamente preannunciati, non sono da considerarsi estranei).

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco

tel 0432 675204 – fax 0432 656196

Cod. Fiscale 94071010303 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.gov.it

Come precedentemente rammentato, il CCNL dispone che “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Il rispetto della puntualità evita ritardi nell'ingresso nelle classi, che possono creare situazioni di mancata vigilanza sui minori, e permette di effettuare il cambio dell'ora mediante passaggi celeri da una classe all'altra, evitando, con l'aiuto dei Collaboratori Scolastici, momenti di mancata controllo.

Premesso quanto sopra si dispone che all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso l'ingresso principale degli edifici un collaboratore scolastico sia presente per la vigilanza sugli alunni in entrata. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo l'accesso.

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno/di ora dei docenti

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno/di ora dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docente. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

Movimenti negli edifici/aule

Se non per obiettive necessità sarà bene evitare la circolazione di alunni/studenti senza sorveglianza nell'edificio.

Il permesso di recarsi ai servizi dovrà essere concesso a non più di un alunno per volta; i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare il proprio piano di servizio, controllando con certa frequenza i bagni, al fine di evitare la presenza / permanenza negli stessi di alunni/studenti, talora intenti a fare altro, rispetto al soddisfacimento delle necessità fisiologiche, ma anche per intervenire in caso di bisogno (malesseri, malori, altro).

Nelle scuole primarie, dopo la ricreazione gli alunni, di norma, verranno accompagnati in fila all'ingresso del bagno e sorvegliati dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici.

Si pone infine attenzione alla disposizione dei banchi all'interno delle aule: per ragioni di sicurezza, essa deve consentire l'agevole passaggio di alunni e docenti. I passaggi tra i banchi pertanto non devono essere ingombrati dagli zaini, i quali dovranno essere depositati dagli allievi ordinatamente sotto i banchi ovvero ordinatamente lungo le pareti delle aule.

Le porte di accesso dovranno risultare sempre sgombre e libere da qualsiasi materiale/attrezzo/ arredo.

Qualora le soluzioni organizzative prevedessero che cartelle vengano lasciate all'esterno dell'aula, sarà cura dei docenti controllare affinché le stesse vengano ordinatamente allineate, dagli alunni, lungo la parete, lasciando sgombri corridoi, passaggi, porte di accesso.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Si ribadisce quanto già posto in evidenza: la pausa ricreativa è posta a carico di tutti i docenti che, in quell'arco temporale, prestano il loro servizio nella classe /prestano servizio secondo il turno di vigilanza (formalizzato e approvato dal Dirigente scolastico), ed ai quali, dunque, gli alunni sono formalmente affidati. La responsabilità sugli stessi, a norma di legge, non può essere delegata, se non per casi eccezionali e ben motivati.

Si raccomanda di conseguenza che durante la ricreazione, ed in ogni caso in occasione di tutti i momenti poco strutturati, gli alunni vengano coinvolti in attività che, pur rapportate alle diverse fasce d'età degli allievi dell'Istituto, permettano ai docenti ed ai collaboratori scolastici di sorvegliare e di intervenire tempestivamente, in caso di comportamenti pregiudicanti la propria ed altrui incolumità (Cfr Regolamento). Gli alunni dovranno rimanere sempre sotto il diretto controllo dei docenti, utilizzando l'area cortilizia, individuata dagli stessi, quale idonea per tale scopo.

In particolare, per rispondere ai quesiti rivolti alla scrivente, relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, si sottolinea che la giurisprudenza ha ritenuto che la **mancata sorveglianza** costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione, per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco

tel 0432 675204 – fax 0432 656196

Cod. Fiscale 94071010303 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.gov.it

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è dunque l'accertamento che il danno a minore sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante, nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. Pertanto il docente si può ritenere liberato da tale responsabilità (cd prova liberatoria) solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni, e che, pur essendo presente con comportamenti attivi di prevenzione, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Al fine di ottimizzare il servizio di sorveglianza, perciò, in ciascuna scuola potranno essere adottate forme organizzative (delimitazioni di spazi/settori, suddivisione della scolaresca in specifici spazi/settori, turnazioni di docenti). Il piano di suddivisione degli spazi, recante i nominativi dei docenti responsabili della vigilanza dovrà essere trasmesso con sollecitudine alla Direzione per la preventiva approvazione del Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, sorvegliaranno, oltre al corridoio e/o all'atrio di competenza, anche i bagni.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dalla scuola e, nelle scuole primarie, sino alla consegna ai genitori. Nelle scuole primarie sarà cura degli insegnanti, coadiuvati dai collaboratori, organizzare il gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono dello scuolabus, accompagnarlo e consegnarlo al personale preposto dall'Amministrazione Comunale al servizio di trasporto.

Nel caso in cui l'arrivo dello scuolabus non coincida esattamente con l'ora del termine delle lezioni, dovrà essere comunque assicurata la sorveglianza agli alunni, anche adottando la turnazione delle presenze dei docenti.

Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata, nei giorni di mensa/rientro pomeridiano, devono assicurarsi che i propri alunni, i quali usufruiscono della mensa, vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo/dal personale adibito a tale servizio, nel caso delle scuole secondarie.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

Il giorno del viaggio i docenti dovranno essere in possesso dell'**elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe/sezione.

Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio

In caso di infortunio il personale della scuola presente dovrà prestare immediatamente il primo soccorso e chiamare, se necessario, il servizio di pronto soccorso.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione in segreteria e compilata la denuncia infortuni, con attenzione e precisione e completezza.

Si ritiene opportuno avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco

tel 0432 675204 – fax 0432 656196

Cod. Fiscale 94071010303 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.gov.it

Si confida, a propria tutela e a tutela dell'incolumità degli alunni, nella più ampia collaborazione, affinché l'ottemperanza agli obblighi qui trattati venga osservata, e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarificazione in merito all'argomento.

Si ringrazia per la preziosa ed attenta collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana